

Il diritto alla detrazione Iva per le fatture elettroniche nell'area riservata

In base alle indicazioni di cui alla circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 1/2018, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti richiede alla base una serie di presupposti ossia due requisiti assoluti: oltre al **presupposto sostanziale** dell'effettuazione dell'operazione; anche quello di **presupposto formale** del possesso di una valida fattura d'acquisto. Inoltre, ai fini della detrazione, la fattura deve essere annotata nel **registro Iva degli acquisti**.

In base all'art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, comma 1, secondo periodo: entro il medesimo termine (16 di ciascun mese) di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Tali indicazioni vanno rapportate con le disposizioni di cui all'[art. 19](#) del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo in base al quale, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Come da provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018, in materia di **fatturazione elettronica**, punto 4.3, potrebbe

accadere che il recapito della fattura al soggetto ricevente non sia possibile.

In tale caso lo SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata** del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi, per vie diverse dallo SdI al cessionario/committente, che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

A tal proposito, nella risposta n. 435/2023, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, nel caso in cui la fattura superasse i controlli, ma lo SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di **"presa visione"** (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata "Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi".

In base a tali precisazioni, la "presa visione" della fattura determina l'avverarsi del "presupposto formale" che, in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/E/2018 unitamente al realizzarsi del "presupposto sostanziale", consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione.

(MF/ms)